

Verbale Assemblea del 10/11/2025

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 21,00 si è riunita, in seconda convocazione, in seduta online, l'Assemblea dell'Associazione "RICONCILIAZIONE E PACE ONLUS", previa comunicazione telematica inviata a tutti gli interessati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del

Terzo settore e iscrizione al R.U.N.T.S.;

2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 15 dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor RICCI Pompeo che, constatato che sono presenti n. 11 associati e n. 6 per delega, aventi diritto al voto su n. 17 associati iscritti all'Associazione.

Presenti o rappresentati per delega:

AMADEI Guglielmo (delega a Frulla Elisa)

AMANZI Candida

CAFARELLI Antonella (delega a Ricci Pompeo)

DE ROSE Anna Maria (delega ad Amanzi Candida)

DE VELLIS Rita

FRULLA Elisa

GIULIANI Bruno

LIBUTTI Giulio (delega a Ricci Pompeo)

MULAS Angela Rosa (delega a Ricci Pompeo)

NARDONI Simonetta



1. PANTONI Antonio

ne PANTONI Katiuscia (delega a Nardoni Simonetta)

se PASSERI Giuseppa

POLENTA Stefano

1. REBOA Miriam

RICCI Pompeo

SANTORO Tiziana

2. dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione
ai sensi del citato art. 10 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario

3. verbalizzante della seduta la Sig.ra AMANZI Candida.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per
illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto
al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31/12/2025, salvo nuova proroga,
è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo
Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31/12/2025 è posta dall'art.101, c.2, del
Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del
Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi
nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S), nel
momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con

le nuove disposizioni previste per le associazioni O.N.L.U.S. dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (facendo l'appello nominativo per conferma o meno, in forma orale), lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, (Allegato A).

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente da imposte e tasse (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017).

2) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da chi di dovere.

Il Presidente

Pompeo Rhee

Il Segretario

Carlo Fedorini

Allegato A

STATUTO

ART. 1 – Costituzione - Denominazione

1. Ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S., è costituita l'Associazione denominata **“RICONCILIAZIONE E PACE ETS”**, qui di seguito detta “Associazione”, in modifica dell'Associazione **“RICONCILIAZIONE E PACE ONLUS”**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con rispetto delle norme dettate dal Codice civile negli art. 14-42, nel particolare all'art. 36, e relative disposizioni di attuazione.

2. L'Associazione si configura quale associazione di ETS, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in 00030 San Cesareo (RM), Via di Colle Chiuso, n. 6.

2. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse

sedi operative secondarie dell'Associazione, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale ed all'Estero.

ART. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – Oggetto e Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e gratuità delle prestazioni dei volontari associati. Opera nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

3. 2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione in particolare ha lo scopo di:

- produrre una cultura della solidarietà, attraverso la formazione dei volontari e la mobilitazione dei giovani verso iniziative di aiuto in Italia ed all'Estero, con particolare riguardo ai Paesi costretti al sottosviluppo;

- creare e gestire esperienze di recupero e aiuti umanitari attraverso la realizzazione di comunità famiglie integrate, sia in Italia sia all'Estero, per praticare l'accoglienza di persone che già soffrono situazioni di marginalità ed emarginazione, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) minori, anziani, persone con disabilità, stranieri ed extracomunitari, rifuggendo dall'ottica del solo assistenzialismo, ma assumendo la condizione della condivisione e della quotidianità come stile di vita comunitario e familiare;

- realizzare e gestire, sia in Italia sia all'Estero, servizi di prevenzione rivolti al territorio, che consentano – da una parte – il pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone in situazione di bisogno ed a rischio di marginalità e – dall'altra parte - l'avvio di un lavoro di cambiamento delle condizioni morali, sociali ed economiche che sono alla radice delle situazioni di disagio.

Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci.

3. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

organizzare eventi, laboratori, conferenze, corsi di formazione, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia

I l		immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché	
ne		trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre,	
se		compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse	
		ritenuta utile, necessaria e pertinente;	
1.		porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in	
		vigore in materia di enti non commerciali;	
		partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento	
2.		dell'Associazione;	
		si cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi,	
3.		libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base	
		delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici	
		e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-	
		visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre	
		informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe	
		in pratica.	
		L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali	
		iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di	
		lucro.	
		Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con	
		quelli dell'Associazione.	
		L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni a seconda delle necessità delle	
		attività dell'Associazione.	
		Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo	
		strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità	
		scambi internazionali.	

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

svolgere qualunque altra attività e operazione connesse ed affini agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un

anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e

dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- L'associato decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 8 – Organi Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati ;
 - b) Il Consiglio Direttivo: composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di cui fanno parte il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente e i Consiglieri;
 - c) Organo di Controllo (organo facoltativo).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

- L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
- Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali all'atto dell'assunzione dell'incarico.
- Per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ART. 9 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

I t	---	azione di responsabilità nei loro confronti;
ne	---	f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento
se	---	della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
	---	g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato
1.	---	interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
	---	h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa
	---	sottoporre.
2.	---	L'Assemblea ha inoltre il compito di:
	---	i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
3.	---	j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
	---	dell'Associazione stessa.
	---	5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto
	---	obbligano tutti gli associati.
	---	ART. 10 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati
	---	1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal
	---	Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei
	---	bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
	---	Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
	---	almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla
	---	convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve
	---	essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
	---	2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante
	---	comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la
	---	riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto
	---	recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 11 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, tanti scrutatori quanti ne sono necessari alle operazioni di spoglio.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, con qualsiasi altro metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, comunque sempre con scrutinio palese. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di

Associato.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

8. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti relativi alla riunione.

ART. 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il

Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ART. 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante

strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

6. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Se nominato, il rappresentante dell'Organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alla riunione del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ART. 14 – Attribuzione del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti

specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

ART. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 16 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 17 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 18 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19 – Risorse Economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote e contributi degli associati;

- erogazioni liberali di associati e terzi;

- donazioni e lasciti testamentari di terzi e/o di associati;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

- rendite patrimoniali;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio 1° Gennaio ed si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di Enti ed Associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 22 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Il Presidente

Renzo Ricci

Il Segretario

Carlo de Luca